

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 8/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese riguardante le norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento di Reinsurance Group of America

Adottato il 14 aprile 2020

Indice

1	SINTESI DEI FATTI.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	5
4	OSSERVAZIONI FINALI.....	6

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, (di seguito «RGPD»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018,

visti gli articoli 10 e 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito «EDPB») è assicurare l'applicazione coerente del RGPD in tutto lo Spazio economico europeo. A tal fine, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD prevede che il comitato emetta un parere ove un'autorità di controllo intenda approvare norme vincolanti d'impresa (o BCR) ai sensi dell'articolo 47 del RGPD.

(2) L'EDPB accoglie con favore e riconosce gli sforzi compiuti dalle imprese per rispettare le norme del RGPD in un contesto globale. Sulla base dell'esperienza maturata nel quadro della direttiva 95/46/CE, l'EDPB ribadisce l'importante ruolo delle norme vincolanti d'impresa per inquadrare i trasferimenti internazionali e il proprio impegno a sostenere le imprese nella definizione di tali norme. Il presente parere mira al conseguimento di tale obiettivo e tiene conto del fatto che il RGPD ha rafforzato il livello di protezione, come emerge dai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento suddetto, e ha inoltre conferito all'EDPB il compito di emettere un parere sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente (capofila per le BCR) relativa all'approvazione delle norme vincolanti d'impresa. Questo compito affidato all'EDPB è inteso ad assicurare l'applicazione coerente del RGPD, anche da parte delle autorità di controllo, dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

(3) Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del RGPD, in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare o il responsabile del trattamento possono trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se hanno fornito garanzie adeguate e previa disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi. Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune possono offrire tali garanzie mediante l'uso di norme vincolanti d'impresa che siano vincolanti giuridicamente, conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili e soddisfino una serie di requisiti (articolo 46 del RGPD). I requisiti elencati nel RGPD sono le disposizioni minime che le norme vincolanti d'impresa devono specificare (articolo 47, paragrafo 2, del RGPD). Le norme vincolanti d'impresa sono soggette all'approvazione dell'autorità di controllo competente, in conformità al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, a condizione che le

suddette norme soddisfino i requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD, nonché i requisiti stabiliti nei documenti di lavoro pertinenti del Gruppo di lavoro «Articolo 29» ⁽¹⁾, approvati dall'EDPB.

(4) Il documento di lavoro WP256 rev.01 del Gruppo di lavoro «Articolo 29» ⁽²⁾, approvato dall'EDPB, definisce gli elementi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento, inclusi gli accordi intra-societari, ove applicabili, e il modulo di domanda. Il documento di lavoro WP264 del Gruppo di lavoro «Articolo 29», approvato dall'EDPB, formula raccomandazioni per i richiedenti al fine di aiutarli a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD e al WP256 rev.01. Inoltre, il WP264 informa i richiedenti che la documentazione presentata è soggetta a richieste di accesso ai documenti, conformemente alle leggi nazionali applicabili alle autorità di controllo. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del RGPD, l'EDPB è soggetto al regolamento n. 1049/2001.

(5) Tenuto conto dei requisiti specifici delle norme vincolanti d'impresa di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, ciascuna domanda deve essere trattata individualmente e lascia impregiudicata la valutazione relativa ad altre norme vincolanti d'impresa. L'EDPB ricorda che le norme vincolanti d'impresa dovrebbero essere adattate alle configurazioni specifiche per tenere conto della struttura del gruppo di società cui si riferiscono, del trattamento effettuato da tali società nonché delle politiche e delle procedure da esse stabilite per la tutela dei dati personali ⁽³⁾.

(6) Il parere dell'EDPB è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno dell'EDPB, entro otto settimane dalla delibera del presidente relativa alla completezza del fascicolo. Su decisione del presidente dell'EDPB, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. Conformemente alla procedura di cooperazione di cui al documento di lavoro WP263 rev.01, il progetto di norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento di Reinsurance Group of America è stato esaminato dall'autorità irlandese per la protezione dei dati (in appresso «autorità di controllo irlandese»), in veste di autorità di controllo capofila per le BCR.
2. Il 18/02/2020 l'autorità di controllo irlandese ha presentato il suo progetto di decisione in merito al progetto di norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento di Reinsurance Group of America,

⁽¹⁾ Il Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

⁽²⁾ Gruppo di lavoro «Articolo 29», documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa, riveduto da ultimo e approvato il 6 febbraio 2018, WP256 rev.01.

⁽³⁾ Tale parere è stato espresso dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» nel documento di lavoro che istituisce un quadro per la struttura delle norme vincolanti d'impresa, adottato il 24 giugno 2008, WP154.

chiedendo un parere dell'EDPB a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata assunta il 26/03/2020.

2 VALUTAZIONE

3. Il comitato osserva che Reinsurance Group of America ha fornito soltanto un unico accordo intragrupo (IGA), comune sia alle norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento, sia alle norme vincolanti d'impresa per responsabili del trattamento. Poiché Reinsurance Group of America ha fornito due insiemi diversi di BCR e di allegati, e l'accordo intragrupo opera una netta distinzione nelle disposizioni pertinenti, il comitato ritiene che non debbano essere presentati altri documenti al riguardo.
4. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento di Reinsurance Group of America (RGA) si applica ai dati personali trattati all'interno del SEE, e trasferiti al di fuori di esso, da parte di RGA, o da qualsiasi delle sue affiliate, in qualità di titolare o responsabile del trattamento, che agisce per conto di un altro membro del gruppo.
5. Tra gli interessati rientrano dipendenti attuali e passati, membri temporanei della forza lavoro assunti da qualsiasi membro del gruppo, candidati all'assunzione, consulenti individuali e fornitori indipendenti, rappresentanti di clienti e di altri partner commerciali, persone che sono parti o beneficiarie di assicurazioni primarie individuali o collettive e di polizze previdenziali, singoli fornitori e gestori di rapporti commerciali e il personale di fornitori terzi che prestano servizi a RGA, nonché i terzi con cui RGA interagisce per legittime finalità commerciali.
6. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento di Reinsurance Group of America è stato esaminato conformemente alle procedure definite dall'EDPB. Le autorità di controllo riunite in seno all'EDPB hanno concluso che il progetto di norme vincolanti d'impresa per titolari del trattamento di Reinsurance Group of America presenta tutti gli elementi richiesti dall'articolo 47 del RGPD e dal documento di lavoro WP256 rev.01, in conformità al progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese sottoposto al parere dell'EDPB. Pertanto, non vi sono aspetti problematici che l'EDPB ritenga necessario affrontare.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

7. Tenuto conto di quanto sopra e degli impegni che i membri del gruppo si assumeranno sottoscrivendo l'accordo intragrupo relativo alle norme vincolanti d'impresa di Reinsurance Group of America, l'EDPB ritiene che il progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese possa essere adottato senza modifiche, in quanto tali norme apportano garanzie adeguate per assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato in caso di trasferimento e trattamento dei dati personali da parte di membri del gruppo con sede in paesi terzi. Infine, l'EDPB rammenta le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera k), del RGPD e al documento di lavoro WP256 rev.01, che stabiliscono le condizioni per la modifica o l'aggiornamento delle norme vincolanti d'impresa da parte del richiedente, inclusi gli aggiornamenti dell'elenco dei membri del gruppo soggetti alle BCR.

4 OSSERVAZIONI FINALI

8. L'autorità di controllo irlandese è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
9. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo irlandese comunica al presidente la propria risposta al presente parere entro due settimane dal suo ricevimento.
10. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD, l'autorità di controllo irlandese comunica la decisione finale all'EDPB affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)